

IL RISCHIO INTERFERENZIALE NEI CANTIERI E L'INGERENZA DEL COMMITTENTE NELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA: RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

LEGALE

DAL NOSTRO CONSULENTE

AVVOCATO STEFANO COMELLINI, AVVOCATO ELEONORA MINÒ¹

In tema di infortuni sul lavoro nei cantieri, l'obbligo che grava sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale tuttavia non è esigibile un controllo continuo e capillare, occorrendo verificare quale sia stata la concreta incidenza della sua condotta nella causazione dell'evento lesivo.

1. Il rischio interferenziale.

L'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 (Testo unico della sicurezza) disciplina gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione prescrivendo, al primo comma, gli adempimenti che debbono essere attuati dal committente in caso di affidamento di lavori a ditta appaltatrice e, al secondo comma, descrivendo gli obblighi gravanti su tutti i datori di lavoro presenti all'interno del cantiere.

In particolare, alla lett. b) del comma 2 si legge che "i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva". La disposizione prosegue poi (comma 3) con la prescrizione di elaborare – nelle realtà cantieristiche – un "unico documento di valutazione dei rischi" (comunemente DUVRI) volto a eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali.

Il concetto di "interferenza", da cui sorgono gli obblighi di coordinamento e cooperazione, così come ricavabili dall'art. 26, comma 1 lett. a) e b) e comma 3, D.Lgs. 81/08, non viene definito dal testo normativo. La nozione è tuttavia ricavabile dalla Determinazione n. 3 del 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che individua l'«interferenza» come "circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti".

La *ratio* dell'art. 26 TUS, in relazione al rischio di interferenza, è di obbligare il datore di lavoro ad una compiuta valutazione ed organizzazione dei rischi interferenziali derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro in cui svolgono al momento le mansioni lavorative². Si può pertanto sostenere che quel che rileva ai fini della normativa in tema di interferenze nei cantieri

¹ Studio Legale Comellini.

² Il principio è in Cass. pen. sez. IV, 1.2.2018 n. 9167, con cui la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva considerato - nella dinamica causale di un infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere navale in cui un operaio era precipitato dalla prua di un'imbarcazione - che se l'imputato avesse fatto apporre barriere idonee ovvero avesse tassativamente vietato l'accesso alla zona di pericolo avrebbe con ragionevole probabilità impedito l'evento.

non è solo la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra di loro in un medesimo luogo di lavoro (appalto, subappalto, ecc.), bensì l'effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra diverse organizzazioni, la quale può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le aziende coinvolte e per i terzi estranei ai suddetti rapporti che si trovano ad operare all'interno del cantiere.

Per precisare ulteriormente la nozione di "interferenza", che si è fin qui fornita occorre fare riferimento non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro (contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione), ma all'effetto che nasce dai rapporti contrattuali delle realtà cantieristiche, così da comprendere quando tale interferenza risulti altresì rilevante per la qualificazione giuridica del fatto. Infatti, non è solo il contatto tra i lavoratori di diverse imprese nel medesimo luogo di lavoro ad essere fonte di rischio, bensì anche il contesto in cui più organizzazioni coesistono, dal momento che esso genera posizioni di garanzia in capo ai datori di lavoro cui fanno riferimento le diverse organizzazioni³.

La conferma della necessità che il rischio interferenziale venga valutato in concreto, e non quindi solo sulla base della qualificazione civilistica del rapporto sottostante, si ricava anche dal fatto che, nell'ipotesi di appalto, la responsabilità del datore di lavoro grava sul committente anche nei confronti dei dipendenti della ditta appaltatrice quando egli possiede la disponibilità giuridica dei luoghi in cui tale prestazione si svolge⁴.

2. La responsabilità del committente e dell'appaltatore.

In materia di responsabilità colposa per infortuni occorsi sui luoghi di lavoro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il committente dei lavori oggetto di appalto debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza, nonché scegliere l'appaltatore e, più in generale, il soggetto al quale affida l'incarico, accertandosi che questi sia non solo munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, bensì anche della capacità tecnico-professionale, adeguata al tipo di attività commissionata, alle concrete modalità di esecuzione della stessa, alla pericolosità dei lavori affidati⁵.

Rimane, però, fermo il principio secondo il quale, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una competenza tecnica specifica nelle procedure da adottare in determinate attività lavorative, o nell'uso di speciali tecniche o determinate macchine⁶. Tuttavia, qualora vi sia un nesso eziologico tra l'evento ed una omissione colpevole del datore di lavoro, bisogna sempre tenere conto che il committente è titolare di un'autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere anche dell'infortunio occorso ai danni di un lavoratore della ditta appaltatrice dei lavori, in particolar modo laddove la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolare attività investigativa⁷.

Ma vi è di più. Il committente, nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è comunque titolare di una specifica e indipendente posizione di garanzia, idonea a fondare una sua penale responsabilità, in concorso col datore di lavoro della ditta appaltatrice, nel caso in cui l'infortunio si sia verificato a causa di una negligente o inadeguata scelta dell'impresa appaltatrice,

³ Cass. pen., sez. IV, 17.6.2015 n. 44792.

⁴ In questo senso, Trib. Treviso, sez. I, 4.5.2018.

⁵ *Ex multis*, Cass. pen., sez. III, 26.4.2016, n. 35185.

⁶ Così Cass. pen., sez. III, 25.02.2015 n. 12228. In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva ommesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall'alto di un operaio operante su un lucernaio.

⁷ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 4.12.2012 n. 10608, in tema di inizio dei lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo ponteggio.

oppure anche nel caso di un'omissione di controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁸.

È pur vero, tuttavia, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente precisato in recenti pronunce che in tema di infortuni sul luogo di lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può, tuttavia, esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione interna della ditta appaltatrice, né sullo stesso andamento dei lavori. Infatti, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento: sarà quindi opportuna una valutazione in ordine alla sua scelta della ditta cui appaltare i lavori, avuto riguardo alla specificità delle prestazioni da eseguire, nonché considerando anche il grado di ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto⁹.

3. L'ingerenza del committente in tema di appalti. Un caso giurisprudenziale.

Il tema dell'ingerenza del committente nelle realtà cantieristiche, in cui, come più volte precisato, sussistono rischi di interferenza tra i soggetti operanti sul medesimo luogo di lavoro, è stata affrontata in maniera esaustiva in una interessante pronuncia della Cassazione¹⁰, alla quale hanno fatto riferimento decisioni successive, al fine di illuminare ed esemplificare i precisi ambiti di responsabilità dei soggetti su cui grava una posizione di garanzia nei cantieri.

Nei gradi di merito della vicenda processuale giunta all'esame della Corte, il committente veniva ritenuto responsabile del delitto di lesioni colpose per avere, in cooperazione colposa con il datore di lavoro della ditta appaltatrice, cagionato ad un dipendente di quest'ultima un'ustione da soda caustica, presente nel luogo in cui questi doveva svolgere mansioni di pulizia dei locali. In particolare, l'operaio, mentre stava lavando il piazzale esterno della ditta del committente dalle macchie di olio e di grasso, facendo utilizzo di soda caustica, subiva un'ustione a causa di una piccola quantità di tale sostanza entrata all'interno della calza. Tuttavia, l'operaio non cambiava l'indumento con altro pulito, continuando nell'attività lavorativa. Solo dopo quindici giorni dal fatto la persona offesa si presentava in ospedale e gli veniva diagnosticata un'ustione chimica in corrispondenza del tendine destro.

I profili di colpa ascritti al legale rappresentante della ditta committente venivano individuati, nei gradi di merito, in una mancata cooperazione con la ditta fornitrice del servizio di pulizia, idonea a rendere edotti i dipendenti di questa circa i rischi sussistenti in tale ambiente di lavoro, nell'omessa informazione al lavoratore circa le proprietà degli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, nell'omissione di adeguata formazione sulle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. In particolare, i giudici di merito, nel condannare l'imputato, avevano ritenuto che nessuno avesse reso edotto il dipendente della ditta di pulizie sul corretto utilizzo dei pantaloni e degli stivali, né sulle conseguenze di una prolungata permanenza di agenti chimici, come la soda caustica, sulla pelle. Anche una valutazione del nesso eziologico aveva permesso di concludere che l'aver rimosso il calzino a tempo debito, dopo il contatto con la soda caustica, avrebbe impedito l'evento e che era compito non solo della ditta appaltatrice, ma anche della committente, mettere a debita conoscenza di tali rischi il lavoratore. Aggiungeva il Tribunale che il legale rappresentante della ditta committente si era concretamente ingerito nell'esecuzione dei lavori dati in appalto, per avere chiesto alla persona offesa – tramite un preposto – di pulire il piazzale dove avvenne l'incidente, senza tuttavia specificare che la tuta che il dipendente

⁸ In tal senso, Cass. pen., sez. IV, 9.2.2016 n. 23171, con cui, in applicazione del principio, si è confermata la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale non solo aveva omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione all'entità ed alla tipologia dell'opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori a fronte della inadeguatezza dimensionale dell'impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere.

⁹ Cass. pen., sez. IV, 18.1.2013 n. 18568.

¹⁰ Cass. pen., sez. IV, 2.12.2016 n. 27296.

indossava avrebbe dovuto essere sovrapposta allo stivale, e non messa all'interno della calzatura, poiché questo avrebbe aumentato il rischio di contatto della pelle con gli agenti chimici ustionanti. Dei vari motivi di ricorso proposti dall'imputato, la Cassazione, nell'annullare la dichiarazione di penale responsabilità, accoglieva quello relativo all'insussistenza di una effettiva ingerenza da parte del datore di lavoro dell'impresa committente, ritenuto dai Giudici di legittimità assorbente rispetto agli altri.

Contestava, infatti, la Suprema Corte, l'affermazione dei giudici di merito, secondo cui l'ingerenza del committente sarebbe stata provata per il fatto che fu proprio il legale rappresentante della ditta appaltante ad impartire ordini al lavoratore dell'appaltatrice sulla pulizia del piazzale, senza neppure porre in luce le più elementari prescrizioni circa il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, e senza prima accertarsi se il lavoratore avesse compreso le indicazioni fornitegli, dal momento che lo stesso non parlava perfettamente la lingua italiana. Seppure sia vero che, in tema di infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto non esonera da responsabilità il titolare della ditta committente laddove questi abbia partecipato attivamente alla realizzazione dell'opera - poiché in tal caso rimarrebbe destinatario di obblighi assunti dall'appaltatore - la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, non vi fosse stata alcuna effettiva partecipazione del committente ai lavori svolti dalla ditta appaltatrice.

L'ingerenza addebitata al ricorrente, infatti, sarebbe consistita, secondo i giudici di merito, in due condotte, la prima attiva e la seconda omissiva, ma nessuna delle due, secondo la Corte, poteva validamente ricondursi a un'intrusione dell'imputato nella gestione delle lavorazioni poste in essere dal dipendente della ditta appaltatrice. Infatti, la condotta attiva era consistita esclusivamente nella mera richiesta di pulire il piazzale, in esecuzione di quanto previsto dal contratto tra i due enti. Condotta, quindi, inidonea a configurare una effettiva ingerenza nell'esecuzione dei lavori dell'appaltatrice, non potendovi far rientrare - presupponendo essa una condotta attiva e di partecipazione - l'omessa informazione di indossare gli stivali sotto i pantaloni. D'altronde, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza della posizione di garanzia sulla scorta dell'effettivo governo del rischio e delle finalità protettive che lo sorreggono; essa implica sempre che la posizione di garante coincida con il soggetto che in concreto gestisce i rischi connessi all'attività da lui assunta. Nel caso di specie, la gestione era stata correttamente conferita a ditta terza, secondo le modalità del contratto di appalto, e non si poteva richiedere, come già si è detto, un controllo pressante e capillare da parte del committente, seppur egli sia, in linea generale, destinatario di un dovere di sicurezza.

Il principio, condivisibile, espresso dalla Corte - poi ripreso anche in altri ambiti della giurisdizione¹¹ - induce a ritenere inesigibile un controllo minuzioso e pressante da parte del titolare della ditta committente. Nel caso di specie, confermare la penale responsabilità dell'imputato avrebbe violato il principio di personalità della responsabilità penale, non essendo in alcun modo esigibile che il committente si assicuri previamente che il datore di lavoro appaltatore abbia puntualmente spiegato al suo dipendente la modalità operativa dei lavori cui lo stesso è preposto. ■

¹¹ "In tema di sicurezza sul lavoro, con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. Tuttavia, va esclusa una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori ovvero per lo svolgimento del servizio. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera; l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo". Così Cass., sez. lavoro, 11.12.2017 n. 29582.